C O M U N E D I C H I E V E

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

Codice ente 10732 7	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 16 Soggetta invio capigruppo ☐	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIA TELEMATICA

N° **16** del **23.02.2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2021/2023 E PIANO ANNUALE 2021, VERIFICA DELLE ECCEDENZE E DOTAZIONE ORGANICA

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTITRE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 17.10 nelle forme previste dal Decreto Sindacale n. 4/2020, recante ad oggetto "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" per lo svolgimento delle sedute collegiali di Giunta in modalità telematica a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 e in attuazione dell'art. 73 del Decreto legge 16 marzo 2020, n.17" c.d. "Cura Italia", previo invito formalmente effettuato, si è riunita in modalità telematica da remoto la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

Presenti		Assenti	
BETTINELLI DAVIDE	**SINDACO**	BRAMBILLA MARGHERITA	ASSESSORE
RUINI MARIO	**ASSESSORE**		
Totale presenti: 2		Totale assenti: 1	

Presiede il Sindaco **DAVIDE BETTINELLI**
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **DOTT.SSA GIOVANNA CAMMARA**
Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente.
Si da' atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, è la piattaforma WhatsApp. per videoconferenze; che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione.
Tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.
Il Sindaco/Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale.
Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.

Delibera N. 16 del 23.02.2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2021/2023 E PIANO ANNUALE 2021, VERIFICA DELLE ECCEDENZE E DOTAZIONE ORGANICA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- l'art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;
- a norma dell'art. 1, comma 102, Legge 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotte dall'art. 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;
- con il Decreto dell'8 maggio 2018 il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le predette "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

DATO ATTO come da tali principi derivi:

- che i piani dei fabbisogni devono essere coerenti con la programmazione generale, le disponibilità finanziarie e con il ciclo della performance;
- il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, che assume una valenza prevalentemente finanziaria di riferimento, per favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate;
- che in sede di elaborazione dei piani, i profili quantitativi e qualitativi devono, pertanto, convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;
- la valorizzazione, nel reclutamento delle risorse, delle competenze e delle attitudini richieste, con tendenza alla ricerca di nuove professionalità meglio aderenti alle rinnovate necessità della pubblica amministrazione;
- la visione triennale del PTFP, con possibilità di modifiche di anno in anno in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

RILEVATA la necessità di procedere alla definizione del piano del fabbisogno in oggetto, nell'ambito della normativa vigente e dei regolamenti comunali relativi all'ordinamento degli uffici e servizi;

PRECISATO che il PTFP, ai sensi del citato D.lgs. 165/2001, deve essere redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica e deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica, nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati, che non possono superare la dotazione di "spesa potenziale massima" di riferimento;

PRESO ATTO, altresì, che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 165/2001 rilevando che non esistono situazioni di sovrannumero o che rilevino comunque eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;
- è stato adottato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2019/2021 (deliberazione G.C. 71 del 23.07.2019)
- l'ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2019 (ultimo rendiconto approvato);

DATO ATTO che per gli Enti Locali il limite di spesa del personale, oltre alla sostenibilità di bilancio, è rappresentato – a legislazione corrente:

- in modo statico dal valore finanziario della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013, come definita ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, introdotto dal D.L. n. 90/2014, limite da assicurare nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale (Corte dei Conti Veneto n. 548 del 20.12.2018);
- in modo dinamico dal valore soglia espresso come rapporto tra spesa di personale e entrate, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito con modificazioni con Legge n. 58 del 28.06.2019;

VISTI in particolare per quanto attiene le assunzioni a tempo indeterminato:

- il D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito con modificazioni con Legge n. 58 del 28.06.2019, e rilevato che ai sensi dell'art. 33, comma 2, a decorrere dalla data individuata con decreto ministeriale, i comuni possono procedere << i*n coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione*>>;
- il Decreto 17 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica (d'ora in avanti DM 17.3.2020), decreto attuativo del citato comma 2 dell'art. 33 D.L. 34/2019, che, nell'indicare le misure per la

determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, stabilisce: la classificazione dei comuni per fasce demografiche, i valori soglia di massima spesa del personale per ciascuna fascia in relazione al rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti, le definizioni della spesa e dell'entrata da considerare ai fini del computo, nonché l'entrata in vigore dal 20 aprile 2020;

- la Circolare interministeriale ad oggetto "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni" datata 13.05.2020, registrata alla Corte dei Conti in data 10.8.2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 226 del 11.09.2020;
- le voci di spesa di personale da considerare ai fini del calcolo del rapporto spesa personale/entrate correnti, per la determinazione del predetto "valore soglia", sono soltanto quelle riportate nel macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente), nonché nei codici spesa: U1.03.02.12.001 (Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale); U1.03.02.12.002 (quota lsu in carico all'ente); U1.03.02.12.003 (collaborazioni coordinate e a progetto); U1.03.02.12.999 (altre forme di lavoro flessibile n.a.c.);

DATO ATTO CHE la normativa a partire dal corrente anno 2020 ridefinisce sostanzialmente i limiti di legge da rispettare nella programmazione e nella realizzazione delle assunzioni nei comuni, abbandonando il concetto di "turnover" basato sulle cessazioni del personale ed introducendo una logica basata sulla "sostenibilità finanziaria" della dotazione organica - intesa in termini ampi e comprensivi delle forme di lavoro flessibile - e quindi garantendo la sostenibilità delle nuove assunzioni in diretta relazione con le entrate proprie di ciascun Ente;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta n. 25 del 08.03.2019 e n. 91 del 01.10.2019 di approvazione e aggiornamento del PTFP 2019/2021 nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 28.05.2020 di Approvazione del PTFP 2020/2022;

DATO ATTO che nel Piano Triennale 2020/2022 ed in particolare nell'anno 2020:

- era prevista n. 1 assunzione a tempo indeterminato di Agente di Polizia Locale (già prevista nel PTFP 2019/2021 annualità 2019) a seguito dell'effettiva cessazione dal servizio per pensionamento del dipendente indicato il 24.11.2019;
- era prevista n. 1 assunzione a tempo determinato part time 50% di Istruttore Direttivo Tecnico ex art. 110, comma 1, D. lgs. 267/2000;
- alla data odierna, anche a causa delle restrizioni e delle difficoltà operative dei servizi comunali derivanti dell'emergenza Covid-19, è stato effettuato il reclutamento del solo personale a tempo determinato e risulta ancora in corso la procedura di reclutamento dell'Agente di Polizia Locale;
- che la restante assunzione prevista nel Piano 2020, è quindi da riprogrammare nell'anno 2021, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ente;

RICORDATO pertanto che l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzioni del personale nei Comuni prevede:

- che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti pubblici sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011- 2013;
- per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, il rispetto della sostenibilità della spesa nell'ambito dei "valori soglia" definiti in relazione alla fascia demografica dell'ente (D.L. 34/2019, art. 33 e smei - D.M. 17.03.2020);
- per le forme flessibili (personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di formazione-lavoro, o altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro occasionale ex art. 54 bis d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017) la spesa non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Tale limite è derogabile fino al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (D.L. 78/2010

art. 9 c. 28). Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stanti le specifiche limitazioni;

PRESO ATTO CHE, ai fini del contenimento delle spese di personale con riferimento **all'art. 1 comma 557-quater L. 296/2006,** per il Comune di Chieve il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013 di riferimento è pari a €. 319.807,37 e che il valore della spesa corrispondente per l'anno 2019, ultimo rendiconto approvato, è stato di €. 282.359,67 (dati al netto delle componenti non assoggettate al limite);

VALUTATO CHE il suddetto limite sarà rispettato anche nella presente pianificazione del fabbisogno per gli anni 2021, 2022 e 2023;

PRESO ATTO CHE, ai fini dei vincoli di legge per le nuove assunzioni con riferimento al **DM 17.03.2020**, il Comune di Chieve:

- appartiene alla fascia demografica C) - Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti (dato rilevato al 31 dicembre del penultimo anno precedente), per i quali il "valore soglia" espresso come rapporto tra la spesa complessiva del personale e le entrate correnti è pari al 27,60% (tabella 1 art. 4);
- con riferimento all'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2019) ed applicando le specificazioni di conteggio indicate nella Circolare interministeriale relativa al DM 17.3.2020 (par. 1.2), il valore soglia calcolato risulta pari al 14,72%, collocando l'Ente nella fattispecie dei Comuni con "bassa incidenza della spesa di personale", con la conseguente possibilità di incrementare la spesa di personale ai sensi dell'art. 4, comma 2 e art. 5 (tabella 2) del citato Decreto;
- con riferimento all'art. 5, comma 2, del DM 17.03.2020 il comune di Chieve ha la possibilità di utilizzare per le assunzioni fino al 2024 i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 che ammontano a €. 3.673,23 (facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020) in deroga agli incrementi tabella 2 art. 5 fermo restando il limite tabella 1 art. 4;
- ha una capacità massima per l'anno 2021 pari a €. 69.618,38=
- con riferimento alla maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli art. 4 e 5 la stessa non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

ATTESO CHE il Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020, entrato in vigore l'1/12/2020, contenente "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale e Provinciale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30.11.2020 prevede testualmente all'art. 3, comma 2, ultimo capoverso: *"Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i…..ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico…"* e pertanto in considerazione del fatto che, come previsto dagli artt. 4, comma 2, e 5, comma 1, del D.P.C.M. 17/03/2020 non è comunque possibile superare il valore soglia di massima spesa di personale, si ritiene che, per omogeneità nei dati, debba essere rettificato il dato della spesa del personale anno 2021/2022/2023 del Segretario Comunale nel macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000 erogato integralmente dal Comune "capofila" riducendo il valore del 69% (quota a carico degli altri comuni in convenzione);

PRESO ATTO CHE in merito **all'art. 9 c. 28, periodo 7 e 8 DL 78/2010** la spesa flessibile del Comune di Chieve è così determinata:

- il limite massimo è pari a €. 64.255,72 corrispondente al 100% della spesa di personale flessibile sostenuta nell'anno 2009 per lavoro interinale, cococo, convenzione servizio sociale professionale e incarico art. 110 comma 2 D.Lgs. 267/2000;
- nel triennio 2021/2023 la convenzione in essere con l'Azienda Speciale Consortile Comunità Sociale Cremasca per il Servizio Sociale Professionale pari a 15 ore settimanali con una spesa annua prevista di €. 15.000,00;
- nell'anno 2021 le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 311/2004 per la copertura di momentanee esigenze di carenza di personale verranno attivate nel rispetto del suddetto limite;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale da aggiornare annualmente, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente e tenuto conto che tale programmazione potrà essere rivista in funzione di eventuali nuove disposizioni, limitazioni e/o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale nonché a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo;

RICORDATO ancora che l'art. 9, comma1- quinquies, del D.L. n. 113 del 24.06.2016, convertito con modifiche in legge n. 160 del 07.08.2016, stabilisce che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto; impone altresì il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo;

VISTI:

- il prospetto "allegato A", nel quale è indicata la Spesa potenziale massima per assunzioni del personale – Valore Soglia ai sensi dell'art. 6, comma 2 e art. 6-ter D.Lgs. 165/2001 e D.L. 34/2019, art. 33 nonché DM 17.03.2020;
- il prospetto "allegato B", nel quale è indicato il Fabbisogno di personale 2021/2023 e piano occupazionale anno 2021;
- il prospetto "allegato C" Dotazione organica dell'ente anno 2021;

VALUTATO CHE il presente piano dei fabbisogni sia coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppi, nel rispetto dei vincoli finanziari come sotto dimostrato, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150);

VISTE le linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, approvate con la Direttiva n.3 del 24-4-2018 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione Pubblica;

VISTO infine l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

ATTESO CHE con proprio verbale, allegato al presente atto, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

VISTI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi:

DELIBERA

DI APPROVARE il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2021/2023, come da allegato alla presente delibera composto dai seguenti prospetti:

- il prospetto "allegato A", nel quale è indicata la Spesa potenziale massima per assunzioni del personale – Valore Soglia ai sensi dell'art. 6, comma 2 e art. 6-ter D.Lgs. 165/2001 e D.L. 34/2019, art. 33 nonché DM 17.03.2020;
- il prospetto "allegato B", nel quale è indicato il Fabbisogno di personale 2021/2023 e piano occupazionale anno 2021;
- il prospetto "allegato C" Dotazione organica dell'ente anno 2021;

DI DARE ATTO CHE la spesa relativa al presente piano deve trovare capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d'esercizio 2021/2023;

DI ACCERTARE CHE, ai fini del contenimento delle spese di personale con riferimento all'art. 1 comma 557-quater L. 296/2006, il Comune di Chieve nella previsione di spesa del personale anni 2021/2023 rispetta il limite massimo del valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013 in quanto la spesa complessiva di personale prevista annualmente risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011/2013;

DI DARE ATTO CHE la copertura dei posti indicati nel presente piano avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e/o sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, approvate con la Direttiva n. 3 del 24-4-2018 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione Pubblica, e dal regolamento comunale disciplinante le norme di accesso ai pubblici impieghi;

DI SPECIFICARE CHE sul presente provvedimento il Collegio dei Revisori dei conti ha attestato il rispetto del principio della riduzione della spesa secondo quanto previsto dall'art. 39 della legge 449/97 e dall'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, come risulta da parere "allegato D";

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui al novellato art. 33 del D. Lgs. 165/2001, che nell'ente non è presente personale in soprannumero e/o eccedenza e che pertanto l'ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero;

DI PRECISARE che la presente programmazione del fabbisogno di personale, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere ulteriormente modificata e/o integrata in relazione alle esigenze che, nel corso del triennio di riferimento, si dovessero rappresentare, sia in termini di necessità assunzionali che in termini di spesa;

DI PRENDERE ATTO che il piano di assunzioni è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o nuove esigenze derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

DI DISPORRE che il presente documento, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal DUP e portato ad integrazione dello stesso;
DI STABILIRE CHE il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale", unitamente al Conto annuale del personale e di invio al SICO (www.sico.tesoro.it);

DI TRASMETTERE il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale.

Con successiva separata votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CHIEVE
Provincia di Cremona

SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE del 23.02.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2021/2023 E PIANO ANNUALE 2021, VERIFICA DELLE ECCEDENZE E DOTAZIONE ORGANICA

==========

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ART. 49 D.LGS. n. 267/2000

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, 23.02.2021

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO
IL SINDACO
DAVIDE BETTINELLI

==========

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART. 49 D.LGS. n. 267/2000

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, 23.02.2021

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO
IL SINDACO
DAVIDE BETTINELLI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco **DAVIDE BETTINELLI**	**Il Segretario Comunale** **GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

n. _____ Registro delle Pubblicazioni

Si attesta:

☒ la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

☐ è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA

Chieve Lì, 02.03.2021

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e. ss.mm.ii..

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.n.267/2000 e. ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA

Allegato A
alla Delibera G.C. 16 del 23.02.2021

COMUNE DI CHIEVE (CR)

SPESA POTENZIALE MASSIMA PER ASSUNZIONI DEL PERSONALE - VALORE SOGLIA

Ai sensi dell'art. 6, c. 2 e art. 6-ter D. Lgs. 165/2001 e D.L. 34/2019, art. 33 - DM 17.03.2020

Step 1 - DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA Tab. 1

Popolazione al 31.12.2019	2.276
Fascia di riferimento	**C**
Valore 1° soglia - Tab. 1	**27,6%**
Valore 2° soglia - Tab. 3	**31,6%**

Step 2 - CALCOLO INCIDENZA SPESA DI PERSONALE SU ENTRATE - VERIFICA VALORE SOGLIA

SPESE DI PERSONALE (voci circ. interministeriale 13/05/2020 - GU 226 del 11.09.2020)	**Ultimo rendiconto approvato (2019)**	Cod. Piano dei conti integrato
Redditi da lavoro dipendente	244.860,63	U.1.01.00.00.000
Somministrazione		U.1.03.02.12.001
Quota LSU in carico all'ente		U.1.03.02.12.002
Collaborazioni coordinate e a progetto		U.1.03.02.12.003
Altre forme di lavoro flessibile		U.1.03.02.12.999
	244.860,63	A
Rapporto	**14,72%**	A/B

ENTRATE CORRENTI		
Entrate rendiconto anno 2019	1.642.244,98	
Entrate rendiconto anno 2018	1.610.103,04	
Entrate rendiconto anno 2017	1.849.222,23	
Media	**1.700.523,42**	
Fondo crediti dubbia esigibilità 2019	37.493,00	
ENTRATE DA CONSIDERARE	**1.663.030,42**	B

Il Comune di Chieve si colloca al di sotto del valore soglia, quindi è riconosciuta la capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato, secondo il seguente punto 3

Step 3 - POSSIBILE INCREMENTO SPESA DI PERSONALE (enti con bassa incidenza spesa personale) fino al 31/12/2024, incrementi con riferimento alla spesa rendiconto 2018 secondo Tab. 2

SPESE DI PERSONALE (voci circ. interministeriale 13/05/2020 - GU 226 del 11.09.2020)	**RENDICONTO 2018**	Cod. Piano dei conti integrato
Redditi da lavoro dipendente	263.780,60	U.1.01.00.00.000
Somministrazione		U.1.03.02.12.001
Quota LSU in carico all'ente		U.1.03.02.12.002
Collaborazioni coordinate e a progetto		U.1.03.02.12.003
Altre forme di lavoro flessibile		U.1.03.02.12.999
	263.780,60	

MASSIMI INCREMENTI ANNUALI Tab. 2 (FERMO RESTANDO IL LIMITE Tab. 1)

ANNO	2020	**2021**	2022	2023	2024
% massima	20%	25%	28%	29%	30%
Importo	52.756,12	65.945,15	73.858,57	76.496,37	79.134,18
Facoltà assuzionali residue 2015/19	3.673,23	3.673,23	3.673,23	3.673,23	3.673,23
Importo massimo	56.429,35	**69.618,38**	77.531,80	80.169,60	82.807,41
		C			

Step 4 - SPESA POTENZIALE MASSIMA ANNO 2021

Spesa personale Ultimo rendiconto approvato (2019)	+	244.860,63	A
Incremento massimo per nuove assunzioni a tempo ind.	+	69.618,38	C
	=	**314.479,01**	D
Valore soglia espresso in %		18,91%	D/B

non risulta superiore al valore soglia di cui alla Tab. 1

Limite teorico valore soglia 1 Tab. 1	B*27,60%	458.996,40

Allegato B

alla Delibera G.C. 16 del 23.02.2021

COMUNE DI CHIEVE
PROVINCIA DI CREMONA

FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021/2023

N.	Profilo professionale	Cat.	spesa annua	Modalità di copertura posto	da Anno
1	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE	C1	32.924 (di cui irap €. 2.024)	TEMPO INDETERMINATO 100%	2021

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2021

N.	**Profilo professionale**	**Cat.**	**Decorrenza**	**Calcolo della spesa**			
				Trattamento economico	**Oneri rflessi**	**Irap**	**Totale**
1	C1	ISTRUTTORE AG.P.L.	01/05/2021	**€ 15.570,00**	**€ 4.606,00**	**€ 1.350,00**	**€ 21.526,00**
			capitoli di bilancio	**11050/1**	**11060/1**	**11130/1**	

NOTE

Contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali: nel piano triennale dei fabbisogni devono essere previsti eventuali processi di mobilità esterna (tenendo conto dell'art. 1, comma 47, della L. n. 311/2004, dell'art. 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012, nonché dell'art. 30 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165), eventuali progressioni di categoria ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017, oltre che le modalità di reclutamento di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, di cui agli artt. 20 e 35 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165. Infine, deve essere indicato l'eventuale ricorso ai rapporti di lavoro flessibile, il rispetto delle assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999, nonché dare puntualmente conto dell'eventuale applicazione dell'art. 6-bis del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 in materia di esternalizzazione di servizi, tenendo conto che un'eventuale reinternalizzazione è subordinata al rispetto della normativa in materia di accesso all'impiego nonché all'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. L'individuazione dei profili professionali dovrà essere coerente con le funzioni che l'amministrazione è chiamata a svolgere, della struttura organizzativa, delle responsabilità connesse a ciascuna posizione, il tutto finalizzato a definire un ordinamento professionale in linea con i principi di efficienza,

COMUNE DI **CHIEVE**

PROVINCIA DI CREMONA

Allegato C
alla delibera G.C. 16 del 23.02.2021

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE ANNO 2021

Cat.	Profilo Professionale	In organico al 31.12.2020 (A)		Nuove assunzioni piano occupazionale anno 2021 (B)		Nuova dotazione (A + B)	
		F.T.	P.T.	F.T.	P.T.	F.T.	P.T.
D	Istruttore Direttivo Area Tecnico Tecnico/Manutentivo		1				1
C	Istruttore Area Demografica		1				1
	Agente P.L. Area Amministrativa			1		1	
	Istruttore Area Amministrativa	1	1			1	1
	Istruttore Area Economico Finanziaria	2				2	
	Istruttore Area Tecnico Tecnico/Manutentivo	1				1	
B	Esecutore Area Amministrativa	1				1	
	Totale	**5**	**3**	**1**	**0**	**6**	3

Nota:
F.T. = Full Time
P.T. = Part Time

COMUNE DI CHIEVE
Allegato D alla deliberazione
G.M./C.C. n° 16 del 23.02.2021
IL SEGRETARIO

COMUNE DI CHIEVE (CR)
Protocollo Entrate N° 1398
Cat. ..... Classe .....
22 FEB. 2021
REG. 23 - 2
☐ SINDACO ☐ VICESINDACO ☐ SEGRETARIO
☐ SEGRETERIA ☐ RAGIONERIA ☐ UFF. TECNICO
☐ TRIBUTI ☐ ANAGRAFE ☐ SERV. SOCIALI
☐ VIGILANZA ☐ BIBLIOTECA ☐ ATTI
UFF. PERS.

COMUNE DI CHIEVE
PROVINCIA DI CREMONA

REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE

Data: 22.02.2021 Parere/Verbale n. 2	OGGETTO: PARERE APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 – PIANO ANNUALE 2021 - VERIFICA DELLE ECCEDENZE E DOTAZIONE ORGANICA

Il Revisore dei Conti del Comune, Rag. Claudio Mellia, nominato con deliberazione del Consiglio comunale N° 32 del 06/06/2019 per il periodo 01/06/2019 – 31/05/2022, al fine di rendere concreta la collaborazione con la Giunta Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Visto il D.M. 4 ottobre 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18.10.1991;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.L. 18 agosto 2000, n. 267, così come variato dal D.Lgs. 118/2011, revisionato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

- **Esaminata** la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 – programmazione dei fabbisogni di personale" e gli allegati "A", spesa potenziale massima per assunzioni del personale, "B", fabbisogno del personale 2021-2023 e piano occupazionale 2021, "C", dotazione organica dell'Ente anno 2021;
- Dato atto che nel piano triennale 2020/2022 ed in particolare nell'anno 2020 era prevista una assunzione a tempo indeterminato di Agente di Polizia, che a causa dell'emergenza COVID-19 risulta ancora in corso la procedura di reclutamento, e che la medesima verrà riprogrammata nell'anno 2021;
- Visto l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- Visto l'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, che prevede l'assicurazione da parte degli Enti Locali della riduzione della spesa del personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle

Pag. 1/2 - Ente: COMUNE DI CHIEVE - Anno: 2021 - Numero: 1398 - Tipo: A - Data: 23.02.2021 - Categoria: 2 - Classe: 11

strutture burocratiche-amministrative;

- Visto il Decreto del 17.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 108 del 27.04.2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";
- Visto tutte le prescrizioni contenute nell'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 562 della L. 296/2006, che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;
- Visto che l'Ente non versa in condizioni deficitarie o di dissesto;
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione della delibera oggetto del presente parere.

IL REVISORE
MELLIA Rag. Claudio

Pag. 2/2 - Ente: COMUNE DI CHIEVE - Anno: 2021 - Numero: 1398 - Tipo: A - Data: 23.02.2021 - Categoria: 2 - Classe: 11